



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E  
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 32	di data 01/06/21

**Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DEL CENTRO GENITORI E BAMBINI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA PROVINCIALI CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO (SECONDO IL "PROGRAMMA PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE" DI CUI ALLA DEL. G.P. N. 27/2017 E, IN QUANTO COMPATIBILI, I CAM PREVISTI DAL D.M. 65/2020) " 6 LOTTI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE " IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE DI GARA EURO 3.460.272,74 (ONERI FISCALI ESCLUSI).**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che, in base a quanto disposto dalla L.P. n. 4 del 12 marzo 2002 e s. m. e i. per i nidi d'infanzia e per i servizi integrativi, quali il Centro Genitori e Bambini, e dalla L.P. n. 13 del 21 marzo 1977 e s. m. e i. per le scuole dell'infanzia della Provincia di Trento, è attribuito ai Comuni il compito di organizzare e garantire il confezionamento e l'erogazione quotidiana del pasto sia ai bambini iscritti ai servizi educativi, sia al personale addetto nelle medesime strutture;

preso atto che, nel Comune di Trento, il servizio in parola è gestito in amministrazione diretta dal personale comunale che opera all'interno delle cucine presenti in ciascuna delle suddette strutture e riguarda 7 nidi d'infanzia, un centro Genitori e Bambini e 21 scuole d'infanzia per un totale di 2300 pasti erogati al giorno;

rilevato che la fornitura di tutti i prodotti alimentari necessari per assicurare il confezionamento e l'erogazione quotidiana del pasto ai bambini di età compresa fra 0 e 6 anni, è attualmente assicurata da sei diversi contratti di somministrazione, aventi ad oggetto le seguenti tipologie merceologiche:

1. prodotti alimentari vari (latticini, alimenti freschi e secchi);
2. prodotti ortofrutticoli freschi;
3. carni fresche, refrigerate e prosciutto;
4. verdure e pesce surgelati e gelato;
5. pesce fresco;
6. pane fresco e pasta per pizza;

preso atto che l'individuazione dei fornitori aggiudicatari dei contratti sopra indicati è stata effettuata attraverso le seguenti procedure di gara:

- procedura aperta sopra soglia comunitaria divisa in 6 lotti, corrispondenti alle tipologie merceologiche sopra indicate, terminata con l'aggiudicazione dei lotti relativi alla fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi (lotto 2) e di prodotti alimentari vari (latticini, alimenti freschi e secchi) (lotto 1);
- procedura negoziata divisa in 4 lotti, corrispondenti alle tipologie merceologiche di carni fresche, refrigerate e prosciutto, verdure e pesce surgelati e gelato, pesce fresco, pane fresco e pasta per pizza, terminata con l'aggiudicazione dei lotti relativi alla fornitura di verdure e pesce surgelati e gelato (lotto

pagina 1/13

4) e di pesce fresco (lotto 5);

- procedura aperta sopra soglia comunitaria divisa in 2 lotti corrispondenti alle tipologie merceologiche di carni fresche, refrigerate e prosciutti (lotto 3) e pane fresco e pasta per pizza (lotto 6), terminata con l'aggiudicazione di entrambi i lotti relativi alle suddette forniture;

considerato che la scadenza dei suddetti contratti era prevista per il 31.12.2021, ad eccezione del contratto per la fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi che scadrà il 31.10.2021;

rilevato, in particolare, che a seguito della sospensione dei contratti intervenuta nel corso dell'anno 2020 a causa della chiusura dei nidi d'infanzia e delle scuoleinfanzia dovuta alla pandemia, è stato proposto ed accettato dagli attuali fornitori di differire la scadenza contrattuale al 24.04.2022, recuperando il periodo di inattività, fatta eccezione per il contratto di fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi, con riguardo al quale resta, invece, ferma la scadenza del 31.10.2021;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 109 di data 24 maggio 2021, con la quale è stato deciso:

- di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione si stabilirà di procedere all'affidamento della fornitura sopra soglia comunitaria di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali, del Centro genitori e bambini e delle scuole d'infanzia provinciali con sede nel Comune di Trento (secondo il "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017 e, in quanto compatibili, i "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" previsti dal d.m. 65/2020) – 6 lotti, mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;
- di fissare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto della fornitura sopra citata aderendo integralmente alle proposte del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, così come esposte in narrativa del medesimo atto;
- di dichiarare la deliberazione stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

rilevato che, tenuto conto delle diverse scadenze dei contratti sopra indicati, è necessario diversificare la data di inizio delle forniture di cui al presente appalto, individuando per il lotto 2 la decorrenza a partire dall'1.11.2021 e per i lotti 1, 3, 4, 5 e 6 a partire dal prossimo 25.04.2022;

dato atto che, considerata la tipologia delle forniture oggetto dell'appalto, si ritiene di fissare, per tutte le forniture, la scadenza dei relativi contratti al 31.07.2025, ossia a fine anno educativo, rimanendo ferma tale data anche nel caso di avvio della fornitura in data successiva, per assicurare continuità nel servizio di ristorazione e ridurre il disagio nell'avvicendamento di fornitori;

rilevato che la suddetta durata contrattuale è ritenuta congrua per assicurare continuità al servizio di ristorazione per le strutture educative e anche per permettere un eventuale allineamento a nuovi indirizzi di politica agricola che potrebbero essere approvati nei prossimi anni;

rilevato, altresì, che:

- è stata prevista a favore dell'Amministrazione l'opzione di rinnovo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale, per una durata pari a 3 (tre) anni per ciascun lotto;

- ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per una durata massima pari a sei mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle forniture oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;

rilevato che lo scrivente Servizio ha quantificato l'importo complessivo a base di gara per tutti i lotti della fornitura, per la relativa durata del contratto, presuntivamente in euro 3.460.272,74 (oneri fiscali esclusi) al netto di eventuali opzioni, così suddiviso tra i seguenti lotti:

<b>LOTT</b>	<b>TIPOLOGIA PRODOTTI</b>	<b>IMPORTO ANNUALE</b>	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>
-------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------

<b>O</b>			<b>PER 3 ANNI 3 MESI E 6 GIORNI ( per i lotti 1,3,4,5 e 6), PER 3 ANNI E 9 MESI (per il lotto n. 2)</b>
1	<i>Prodotti alimentari vari (latticini, alimenti freschi e secchi)</i>	400.000,00	1.316.363,64
2	<i>Prodotti ortofrutticoli freschi</i>	290.000,00	1.107.272,73
3	<i>Carni fresche, refrigerate e prosciutto</i>	75.000,00	246.818,18
4	<i>Verdure e pesce surgelati e gelato</i>	90.000,00	296.181,82
5	<i>Pesce fresco</i>	60.000,00	197.454,55
6	<i>Pane fresco e pasta per pizza</i>	90.000,00	296.181,82
	<b>TOTALE</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>3.460.272,74</b>

dato atto che il valore stimato dell'appalto è stato calcolato sulla base dei consumi storici per ogni prodotto alimentare e dei prezzi riferiti alle forniture in corso ed aggiornati agli attuali prezzi di mercato, rideterminati in relazione agli elementi qualitativi obbligatori e facoltativi posti in gara quali la previsione di percentuali minime di prodotti biologici, certificati e a basso impatto ambientale;

rilevato, inoltre, che ai fini di cui all'art. 6 co.1 della L.P. 2/2016 s. m., il valore complessivo dell'appalto è pari a euro € 8.428.145,43 (oneri fiscali esclusi) considerate per ciascun lotto le opzioni di ulteriore rinnovo di tre anni per un valore di euro 3.015.000,00 (oneri fiscali esclusi), la possibile proroga tecnica prevista di 6 mesi per ulteriori euro 548.181,78 (oneri fiscali esclusi) ed il 20% di variazione contrattuale in aumento pari ad euro 1.404.690,91 (oneri fiscali esclusi);

dato atto che, data la natura di mera fornitura oggetto della presente procedura, non si riscontrano rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione e, pertanto, gli oneri risultano essere pari a zero e non si rende necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza);

considerato, altresì, che trattandosi di mera fornitura non sussistono neppure oneri per la sicurezza legati ai costi di prevenzione per l'emergenza COVID-19, come disposto dalla delibera G.P. n. 726 d.d. 29 maggio 2020 (che disciplina le modalità di riconoscimento di questi ultimi) e fermo restando quanto previsto dall'art. 7ter L.P. 2/2020;

evidenziato che si ritiene di non prevedere l'impiego di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 32 co. 3 della L.P. 2/2016 in quanto trattasi di mera fornitura di derrate alimentari prodotte da terzi in cui l'impiego di manodopera è del tutto residuale e quindi non compatibile con la previsione di inserire tale obbligo;

dato atto che in relazione al valore complessivo della fornitura oggetto del presente atto, gli acquisti in questione sono attratti nel regime comunitario delle procedure di gara;

considerato che a tali fini, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria il ricorso a convenzioni Consip o APAC e, solo ove non

sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti e salvo quanto di seguito specificato, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante;

preso atto che al momento non sono presenti convenzioni APAC o CONSIP per i beni oggetto della fornitura in esame ma unicamente convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto e buoni pasto elettronici, fermo restando che l'Amministrazione nel caso in cui intervenga una convenzione APAC o CONSIP (al momento non presenti), a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione (salvo accettazione da parte dell'appaltatore o del contraente del prezzo più basso previsto dalla convenzione APAC o CONSIP) si riserva in coerenza con quanto disposto dall'art. 34 del CSA: di non procedere all'aggiudicazione o alla stipula del contratto ovvero di recedere dal contratto previo invio di comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;

considerato che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, nel suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le amministrazioni pubbliche possono procedere *“allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*. Nel medesimo senso, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, anche la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. nel suo art. 36ter 1, comma 6, stabilisce - per le amministrazioni aggiudicatrici - l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni APAC o, in mancanza di beni e servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo quanto disposto dal medesimo articolo, ferma restando in ogni caso la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.a (ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal medesimo articolo);

visto l'elaborato denominato *“Capitolato speciale d'appalto”* e i relativi allegati redatto dallo scrivente Servizio che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara;

preso atto che la L.P. 2/2020 e s.m. al suo art. 2 comma 1 come da ultimo modificato prevede la possibilità, per l'affidamento tra l'altro di forniture di importo pari o superiore alle soglie europee di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19, i termini anche abbreviati previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, ipotesi che nel caso di specie non è configurabile;

rilevato che, pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2 co. 1 di cui sopra, e anche in considerazione della natura e dell'entità della fornitura oggetto dell'appalto sopra indicato lo scrivente Servizio ritiene opportuno procedere all'affidamento della fornitura medesima ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in quanto:

- la procedura aperta è quella che garantisce a miglior snellezza procedurale oltre che il maggior contenimento dei tempi occorrenti al fine di addivenire all'individuazione del contraente, posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, senza che vi sia una fase prodromica che impone agli stessi un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia richiesta di invito);

- la procedura aperta consente la massima apertura del mercato, garantendo la più ampia possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti, ivi compresi gli attuali fornitori senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità tra i partecipanti, con conseguenti possibili vantaggi sia in termini di soddisfacimento delle richieste dell'Amministrazione, sia in termini di maggior risparmio;

posto che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2ter della L.P. n. 2/2020 e s.m., lo scrivente Servizio ritiene opportuno procedere con una procedura aperta con tempi di pubblicazione del disciplinare pari a 30 giorni, in quanto si considera tale termine congruo rispetto alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si prevedono sopralluoghi per le imprese partecipanti, che una certa speditezza è già garantita in altre fasi della procedura, come ad esempio, tramite il ricorso a criteri matematici nell'offerta tecnica) e al contempo sia compatibile con la possibilità per le imprese di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

preso atto che, a mente del comma 8bis dell'art. 2 della LP 2/2020 e s.m., salve le ipotesi di sospensione, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 6

mesi dalla data di pubblicazione del bando o dell'invito;

preso atto che si ritiene di adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e s. m. in quanto tale criterio consente di attribuire peso sia al prezzo che alla qualità di ciò che viene acquistato, consentendo l'acquisizione di beni e servizi in cui sono al meglio bilanciate queste due caratteristiche;

preso atto che la procedura di gara e, quindi, tutte le specifiche contenute nei relativi atti sono vincolate al rispetto delle norme in materia di *green economy* che, fra l'altro, fissano i criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara per l'acquisto di derrate alimentari;

dato atto che nel Capitolato speciale d'appalto e nei suoi allegati sono state inserite prescrizioni tecniche minime e inderogabili, da rispettare sia in sede di offerta tecnica, sia in sede di esecuzione del contratto nel rispetto di quanto previsto:

- nello "Schema di capitolato speciale d'appalto per la ristorazione scolastica ed altra documentazione di gara. Revisione 2021" (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 462 del 26 marzo 2021) in quanto compatibile, tenuto conto che tale CSA riguarda il servizio di ristorazione, mentre la procedura di cui in oggetto riguarda la fornitura di derrate alimentari;

- nel "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" (adottato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017);

- nei "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" previsti dal D.M. 65/2020 in quanto compatibili;

dato, altresì, atto che rispetto alla normativa ambientale applicabile, e, in particolare, rispetto a quanto previsto dal "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare", sono state previste le seguenti deroghe:

- per il lotto 1 la percentuale minima del 60% di prodotti "a basso impatto ambientale" non comprende il "sale marino" e l'"acqua minerale" non essendo tali prodotti rinvenibili come prodotti a basso impatto ambientale come definiti dal programma sopra citato;

- per i lotti 3, 4 e 5 si deroga rispetto alle percentuali minime previste dal programma (12.5% per il lotto 3 e 10% per i lotti 4 e 5), portando a "0" la percentuale di prodotti IGP (indicazione geografica protetta) e DOP (denominazione di origine protetta), prodotti tipici e tradizionali e prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio di "Qualità Trentino") richiesti per ciascun lotto. La scelta si effettua considerando che tali prodotti, oltre che come sopra certificati, devono essere anche a basso impatto ambientale secondo la definizione del programma e l'offerta di prodotti con entrambe le caratteristiche non è tale da soddisfare le richieste dell'Amministrazione. Si è ritenuto tuttavia opportuno lasciare aperta la possibilità e premiare l'operatore economico eventualmente in grado di proporre tali prodotti nel frattempo certificati o rientranti in nuovi marchi di qualità riconosciuta e certificata;

- per il lotto 4 si deroga alla definizione di "basso impatto ambientale" contenuta nel programma considerando la distanza, espressa in chilometri (non superiore a 70 km di raggio), tra la sede della piattaforma di distribuzione e il luogo di consumo, anziché tra il luogo di produzione della materia prima o di prima trasformazione della stessa e il luogo di consumo. Ciò si rende necessario in quanto, in caso di stretta applicazione della definizione normativa, non sarebbero stati rinvenibili i prodotti richiesti;

evidenziato che le suddette deroghe si rendono necessarie in quanto la fornitura di cui al presente appalto è costituita da alimenti e prodotti semplici e poco elaborati come richiesto dalle "Linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica" (di cui al Min. Salute 29/04/2010) che escludono prodotti quali insaccati e salumi a cui appartengono la maggioranza dei prodotti certificati presenti nel mercato locale. Ciò rende difficile rispettare per i prodotti carnicci e ittici le percentuali minime di prodotti certificati previste dal programma provinciale;

preso atto che con la deliberazione giuntale sopra citata n. 109 di data 24 maggio 2021 sono stati fissati gli indirizzi per la definizione della procedura di gara in oggetto in adempimento a quanto prescritto dall'art. 9 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

preso atto che per ciascun lotto saranno attribuiti complessivamente 100 punti, di cui 70 per l'offerta tecnica, e 30 per l'offerta economica;

evidenziato che, in merito agli elementi individuati per la valutazione delle offerte, accanto a disposizioni minime inderogabili che garantiscono la conservazione dei prodotti e il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie vigenti, sono stati individuati criteri oggettivi riguardanti l'intero ciclo della fornitura e connessi all'oggetto dell'appalto. In quest'ottica, in conformità al "*Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare*", salvo le specifiche deroghe sopra esplicitate,

sono stati valorizzati principalmente gli aspetti qualitativi delle derrate alimentari e, pertanto:

- **prodotti alimentari da produzione biologica o da pesca sostenibile:** per tutti i lotti si richiede una maggiore quantità obbligatoria di prodotti biologici rispetto alla misura minima richiesta dalla normativa provinciale, come di seguito indicata:

45% (anzichè 20%) per i prodotti alimentari vari (latticini alimenti freschi e secchi) - lotto 1;

55% (anzichè 20%) per i prodotti ortofrutticoli freschi - lotto 2;

20% (anzichè 7,5%) per carni fresche, refrigerate e prosciutto - lotto 3;

60% (anzichè 10% e 20%) per verdure e pesce surgelati e gelato - lotto 4;

30% (anzichè 10%) per il pesce fresco - lotto 5;

20% per il pane fresco e pasta per pizza - lotto 6.

L'eventuale offerta di una maggiore quantità di prodotti aventi tali caratteristiche viene premiata con un significativo punteggio rispetto al totale di punti a disposizione per la valutazione dell'offerta tecnica (25 su 70 punti);

- **prodotti da produzione integrata, DOP, IGP, STG, tipici e tradizionali o prodotti di qualità riconosciuta e certificata (Es. marchio "Qualità Trentino")** per i lotti 1, 2 e 6 si richiede una quantità obbligatoria di prodotti da produzione integrata, DOP, IGP, STG, tipici e tradizionali o prodotti di qualità riconosciuta e certificata (Es. marchio "Qualità Trentino") pari a quella minima richiesta dalla normativa provinciale (10%), e l'offerta di un'ulteriore quantità prevista come premiante; mentre per i lotti 3, 4 e 5 l'offerta di tale tipologia di prodotti è prevista solo come premiante non essendo prevista una percentuale minima obbligatoria per le motivazioni già esposte (5 su 70 punti);

- **prodotti a basso impatto ambientale** per tutti i lotti si richiede una quantità obbligatoria di prodotti a basso impatto ambientale in misura pari a quella minima richiesta dalla normativa provinciale (60%), e l'offerta di una ulteriore quantità prevista come premiante (5 su 70 punti);

evidenziato, inoltre, che altri criteri di valutazione dell'offerta riguardano la qualità dell'intero ciclo della fornitura sotto l'aspetto della sicurezza alimentare e che, pertanto, in quest'ottica sono stati previsti quali elementi premianti:

- **la gestione dei processi relativi alla sicurezza delle derrate: analisi microbiologiche e chimiche** prevedendo, quale elemento premiante la presentazione di un piano di campionamento ed analisi sui prodotti oggetto della fornitura. Tale scelta è motivata dal fatto che l'offerta di un controllo igienico/qualitativo delle derrate alimentari costituisce fattore fondamentale di garanzia nei confronti della particolare utenza finale costituita da bambini di età compresa fra gli zero e i sei anni (4 su 70 punti);

- **il possesso di certificazioni** che garantiscono l'adozione di procedure, in aggiunta a quelle già imposte dalla normativa vigente, per una gestione sistematica dei processi di lavorazione e della sicurezza della catena alimentare (ISO 22000 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare e ISO 22005 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari ed ISO 22002 Programmi di requisiti per la sicurezza alimentare) e di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001). Questa scelta è motivata dal fatto che l'organizzazione dei processi produttivi, secondo le regole che consentono l'acquisizione delle certificazioni predette, sia garanzia di una migliore qualità e sicurezza alimentare del prodotto fornito;

dato, altresì, atto che, in linea con gli obiettivi di questa Amministrazione, si è ritenuto di premiare nel contesto dell'offerta tecnica, a prescindere dalle caratteristiche qualitative della fornitura, quegli operatori economici che volontariamente aderiscono a sistemi di certificazioni in materia di conciliazione famiglia lavoro (quali Family Audit ® o Family Audit Executive) o relativi a sistema di gestione della responsabilità sociale d'impresa al fine di ridurre gli impatti sociali del lavoro, nonché gli operatori economici che abbiano adottato certificazioni in materia di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (quali OHSAS 18001 o ISO 45001) o sistemi di gestione ambientale (quali ENI ISO 14001). Con riferimento al possesso di tutte le certificazioni valorizzate si precisa che, per garantire la massima trasparenza e parità di trattamento, è stata prevista la possibilità di presentare certificazioni equivalenti con l'obbligo dell'operatore economico di dimostrare l'equivalenza mediante la presentazione di una relazione comparativa (16 su 70 punti);

evidenziato, infine, che si è ritenuto di premiare anche gli aspetti ambientali delle forniture, al fine di favorire la riduzione di consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate al trasporto dei prodotti e la previsione di strategie dirette a razionalizzare gli spostamenti nelle consegne valorizzando la minor distanza di punti di raccolta e distribuzione dei prodotti rispetto al luogo di consegna. Sotto questo aspetto sono previsti come elementi premianti:

- **l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale:** è prescritto l'obbligo di avvalersi di veicoli Euro 4 e si premia, per tutti i lotti, l'impiego di veicoli con caratteristiche tecnologiche che favoriscano la riduzione dei consumi energetici e le emissioni di inquinanti nell'aria. Tale scelta è stata adottata anche in considerazione della volontà di contribuire, per quanto possibile, alla promozione di comportamenti virtuosi e rispettosi dell'ambiente (10 su 70 punti);

- **l'utilizzo di un punto di stoccaggio delle derrate più vicino al luogo di consegna** quale elemento premiante per tutti i lotti, al fine di garantire una maggiore velocità e flessibilità degli ordini e delle consegne (nell'ottica di un'ottimizzazione delle consegne e di un conseguente minore impatto sull'ambiente) (5 su 70 punti);

visto l'elaborato allegato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

rilevato che, al termine dell'attribuzione dei relativi punteggi ai diversi parametri, si procederà alla riparametrazione del punteggio, riportando il punteggio totale complessivo più alto al valore massimo di 70 punti, previsti per l'offerta tecnica. Tale scelta assicura all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo/qualità, ossia la garanzia della fornitura di prodotti di qualità pur nel contenimento della spesa in quanto la riparametrazione del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna impresa permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta tecnica attribuendo il massimo peso complessivo previsto (70 punti) alla migliore offerta tecnica, in analogia a quanto avviene per la migliore offerta economica alla quale viene attribuito il massimo peso previsto (30 punti) con la relativa formula matematica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri criteri di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica considerata l'importanza di garantire un elevato standard qualitativo della fornitura in oggetto. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

considerato, altresì, che la possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza. In assenza della riparametrazione, infatti, si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, senza contare che la medesima permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 30;

considerato che il punteggio a disposizione per la valutazione dell'offerta economica sarà calcolato attraverso la formula "quadratica", in quanto la stessa scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti;

ritenuto che, esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con delibera dell'A.N.A.C. n. 1005 in data 21 settembre 2016, i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche e economiche sopra indicati siano coerenti con le stesse in ragione del fatto che gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali;

atteso che il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica sarà attribuito esclusivamente in maniera matematica;

evidenziato, a tale riguardo, che, ai sensi dell'articolo 2 comma 5 della L.P. n. 2/2020 e s.m., in caso di formulazione dell'offerta tecnica unicamente con criteri di natura quantitativa o tabellare, non si procede a nominare la commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica;

– rilevato che il Regolamento dei contratti prevede all'art. 38 tra l'altro che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo, la gara è svolta dal Presidente coadiuvato da una Commissione la quale svolge le operazioni alla stessa assegnate dalla normativa vigente e che l'art. 39, relativo alle gare ufficiose, prevede che le operazioni vengano svolte secondo quanto previsto, tra l'altro, dal citato art. 38 seppure con libertà di forme (purchè sia in ogni caso assicurata la pubblicità e trasparenza delle operazioni nonché la parità di trattamento tra i concorrenti);

considerato che il regolamento dei contratti prevede tra l'altro all'art 7 comma 5: "Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali, regionali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune" e che pertanto le disposizioni del regolamento sopra citate, ed in particolare rispetto alla presenza della Commissione tecnica, risultino cedevoli a fronte di quanto previsto dall'art. 2 comma 5 della L.P. 2/2020 sopra citata;

ritenuto pertanto che per la procedura in oggetto, costituita esclusivamente da criteri di natura quantitativa o tabellare ai sensi dell'art. 2 della L.P. n. 2/2020 comma 5, non sia nominata la commissione tecnica;

dato atto che in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. il subappalto è ammesso per ciascun lotto, nella misura del 30% dell'intero importo contrattuale, per le seguenti motivazioni:

- esigenza che la maggior parte della prestazione sia garantita e prestata dal soggetto aggiudicatario (tenuto conto dei requisiti di partecipazione);
- specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto, per una più veloce e razionale esecuzione delle prestazioni (che consistono nelle consegne di medesime tipologie di prodotti nelle diverse strutture) e per contenere gli adempimenti sia per gli operatori e sia per l'Amministrazione aggiudicatrice;
- esigenza di non parcellizzare e frazionare organizzativamente l'appalto, anche per favorire una gestione amministrativo-contabile snella della fornitura;

visto l'art. 213 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che con provvedimento di data 22 novembre 2017 - pubblicato in GURI n. 298 di data 22 dicembre 2017 - ANAC ha approvato lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

visto l'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. secondo cui: "al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. (...) Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

atteso che l'ANAC ha precisato l'ambito di applicazione dello schema di disciplinare sopra citato specificando che: "La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare tipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo del Disciplinare";

preso atto che per la procedura in oggetto si procede mediante gara telematica e che non si dispone, a oggi, di uno schema tipo messo a disposizione da ANAC relativo a tale tipologia di procedura;

atteso che, visto quanto sopra precisato, l'ANAC stessa consente, in caso di procedura telematica, lo scostamento dal Disciplinare tipo senza necessità di motivare nel provvedimento a contrarre le necessarie modifiche apportate, posto che il fatto stesso che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento;

preso atto che il citato disciplinare tipo non tiene conto, inoltre, delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. e dalla L.P. n. 2/2020 e s.m. che costituiscono (unitamente alla L.P. n. 23/1990 e s.m.) l'ordinamento in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1 comma 2 della L.P. n. 2/2016 e s.m.);

atteso, inoltre, che con D.Lgs. 7 settembre 2017 n. 162 contenente "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino – Alto Adige Sudtirolo in materia di contratti pubblici" è stato stabilito che "Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti

pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234”;

preso atto, pertanto, che la Provincia di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che la stessa ha esercitato con la L.P. n. 2/2016 e s.m. e ultimamente con la L.P. n. 2/2020 e s.m. e con le norme dalle stesse richiamate per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le norme stesse sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

rilevato che - alla luce di quanto sopra esposto - l'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e Partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, lo schema tipo di A.N.AC. sopra citato ma apportando le opportune e necessarie modifiche al testo per conformarlo alle disposizioni dettate dal ricorso a procedura telematica e adeguandolo alla normativa locale (o ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale);

atteso che l'Ufficio predetto nella sua attività di redazione del disciplinare ha impostato il proprio lavoro in considerazione della precisa volontà di mantenersi il più possibile aderente allo schema tipo in parola, ma che si sono rese necessarie modifiche al testo per il ricorso alla procedura telematica - come peraltro consentito da ANAC nello specificare l'ambito di applicazione del Disciplinare tipo - oltre alle modifiche per adeguarlo al diverso dettato normativo previsto a livello locale o alle prescrizioni di disposizioni interne;

atteso che sia per evitare possibili interruzioni del servizio di ristorazione sia per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento della forniture si ritiene di inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- consentire agli operatori economici interessati la possibilità di individuare uno o più lotti o anche tutti i lotti per cui presentare offerta;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non aggiudicare la fornitura nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso le offerte economiche siano superiori all'importo di gara;
- avviso, in adesione all'art. 2 co. 6 della L.P. 2/2020, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;

evidenziato che, come nei precedenti affidamenti, si ritiene di chiedere la quotazione di prodotti di tipologia del lotto 1 da utilizzare per scopo di didattico e dell'aceto utilizzato per la pulizia delle cucine per i quali non sono prescritte le stesse caratteristiche qualitative degli altri prodotti della fornitura non essendo destinati direttamente all'alimentazione e per i quali la spesa non è computata nell'importo a base di gara;

rilevato che, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei contratti, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel capitolato speciale di appalto. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinato periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo  $\geq 40.000$  euro parte integrante del Piano esecutivo di gestione (triennio 2021-2023), in cui è stata inserita la fornitura in oggetto;

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara per

ciascuno dei lotti in gara la documentazione comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell'offerta - della cauzione provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara e dell'art. 31 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara, riferito al lotto d'interesse (con la precisazione che in caso di partecipazione per più lotti l'importo corrispondente deve essere sommato e tenendo conto delle riduzioni previste dal medesimo art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.);

attesa la necessità di richiedere per ciascuno dei lotti in gara la documentazione comprovante l'impegno a rilasciare una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura indicata dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. rapportata all'importo contrattuale del singolo lotto per tutta la durata del contratto (e tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 103 del medesimo D.Lgs.);

ritenuto di ammettere alla gara per ciascuno dei lotti oggetto del presente provvedimento, in considerazione delle vigenti disposizioni normative che disciplinano il settore dei contratti pubblici, i soggetti indicati nell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che si dimostrino in possesso dei requisiti di idoneità morale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dei seguenti ulteriori requisiti:

1. a norma dell'art. 83 co. 1 lettera a) e co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s. m., iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o altri registri professionali di cui all'allegato XVI del medesimo D.Lgs. 50/2016 per attività compatibili con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
2. al fine di garantire un minimo di affidabilità nelle forniture, assicurando la puntualità delle consegne senza pregiudizio per il servizio di ristorazione, le imprese concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità tecnico - professionale provando di aver eseguito, con esito positivo, negli ultimi 3 anni, antecedenti alla data di pubblicazione del disciplinare, forniture alimentari per la ristorazione collettiva per qualsiasi tipologia di prodotto, almeno per gli importi di seguito indicati:

- Lotto 1 almeno** - Euro 400.000,00 anche con contratti diversi;
- Lotto 2 almeno** - Euro 290.000,00 anche con contratti diversi;
- Lotto 3 almeno** - Euro 75.000,00 anche con contratti diversi;
- Lotto 4 almeno** - Euro 90.000,00 anche con contratti diversi;
- Lotto 5 almeno** - Euro 60.000,00 anche con contratti diversi;
- Lotto 6 almeno** - Euro 90.000,00 anche con contratti diversi;

Gli importi sopra indicati sono fissati, per ciascun lotto, in base all'importo annuale posto a base di gara, contemperando l'esigenza di assicurare la massima partecipazione con la necessità di disporre di offerte qualificate ossia di un operatore economico che abbia già dimostrato di essere in grado di garantire forniture di un certo rilievo.

Sempre in merito ai requisiti di accesso alla gara inoltre si ritiene che, qualora l'impresa intenda partecipare per alcuni o tutti i lotti, essendo tali requisiti distinti per lotto ma riferiti alla medesima tipologia di contratto, dovrà dimostrare la propria capacità tecnico - professionale, provando di aver eseguito, la prestazione di cui sopra per l'importo dato dalla somma degli importi indicati per ognuno dei lotti per cui si partecipa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e

successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
  - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
  - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
  - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
  - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
  - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
  - la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
  - la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
  - il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
  - la L.P. 23 marzo 2020 n. 2 s.m.;
  - il “Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare” (adottato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017);
  - i “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” previsti dal D.M. 65/2020 in quanto compatibili;
  - la nota del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione d.d. 18 maggio 2021, prot. n. 131657/2021;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 di data 24 maggio 2021 di fissazione degli indirizzi; atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale n. 98/2020/05 di data 30 dicembre 2020 prot. n. 306248/2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali:

#### d e t e r m i n a

1. di approvare l'elaborato denominato “Capitolato speciale d'appalto” e relativi allegati redatto per la gara in oggetto dallo scrivente Servizio Servizi all'infanzia e istruzione che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà ciascuno dei lotti in gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione dei contratti;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della fornitura sopra soglia comunitaria di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali, del Centro genitori e bambini e delle scuole d'infanzia provinciali con sede nel Comune di Trento (secondo il “Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017 e, in quanto compatibili, i “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di

derrate alimentari” previsti dal d.m. 65/2020) – 6 lotti – redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e Partenariati, dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;

3. di indire una procedura di gara per l'affidamento della fornitura sopra soglia comunitaria di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali, del Centro genitori e bambini e delle scuole d'infanzia provinciali con sede nel Comune di Trento (secondo il "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017 e, in quanto compatibili, i "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" previsti dal d.m. 65/2020) – 6 lotti;
4. di stabilire che la gara avvenga mediante un'unica procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. suddivisa nei 6 lotti sopra indicati, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m. nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e nella delibera della Giunta Comunale n. 109 di data 24 maggio 2021;
5. di approvare l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
6. di stabilire che le forniture riguardanti i lotti 1, 3, 4, 5 e 6 avranno decorrenza dal 25.04.2022 al 31.07.2025, mentre la fornitura riguardante il lotto 2 avrà decorrenza dall'1.11.2021 al 31.07.2025. Ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
7. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione di ciascun contratto dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
8. di indicare quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblico-amministrativa, il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione;
10. di prenotare la spesa complessiva pari ad euro 3.692.501,99 (oneri fiscali inclusi) - sui capitoli indicati nel prospetto dati finanziari - così suddivisa per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:

anno 2021	euro	54.836,36
anno 2022	euro	802.427,34
anno 2023	euro	1.077.412,37
anno 2024	euro	1.077.412,37
anno 2025	euro	680.413,55
11. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
Marcella Seppi

Trento, addì 01/06/21

pagina 13/13

---

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E  
ISTRUZIONE

**Determinazione Dirigenziale**

N. 18/ 32

di data 01/06/21

**Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DEL CENTRO GENITORI E BAMBINI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA PROVINCIALI CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO (SECONDO IL "PROGRAMMA PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE" DI CUI ALLA DEL. G.P. N. 27/2017 E, IN QUANTO COMPATIBILI, I CAM PREVISTI DAL D.M. 65/2020) " 6 LOTTI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE " IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE DI GARA EURO 3.460.272,74 (ONERI FISCALI ESCLUSI).**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2021	12011.03.00702	U.1.03.01.02.011	1801			12.689,13	"	89124 (8689356 )
U	P	2022	12011.03.00702	U.1.03.01.02.011	1801			185.653,5 7	"	89126 (8689358 )
U	P	2023	12011.03.00702	U.1.03.01.02.011	1801			249.442,5 5	"	89127 (8689359 )
U	P	2021	04061.03.00804	U.1.03.01.02.011	1807			42.147,23	"	89128 (8689360 )
U	P	2022	04061.03.00804	U.1.03.01.02.011	1807			611.861,4 0	"	89129 (8689361 )

pagina 1/2

U	P	2022	12011.03.00698	U.1.03.01.02.011	1801		1.560,09	"	89130 (8689364)
U	P	2023	12011.03.00698	U.1.03.01.02.011	1801		1.560,09	"	89131 (8689365)
U	P	2022	04011.03.00740	U.1.03.01.02.011	1803		1.097,64	"	89132 (8689366)
U	P	2023	04011.03.00740	U.1.03.01.02.011	1803		1.097,64	"	89133 (8689371)
U	P	2022	12011.03.00707	U.1.03.01.05.999	1801		821,37	"	89134 (8689372)
U	P	2023	12011.03.00707	U.1.03.01.05.999	1801		821,37	"	89135 (8689373)
U	P	2022	04061.03.00807	U.1.03.01.05.999	1807		1.433,27	"	89136 (8689374)
U	P	2023	04061.03.00807	U.1.03.01.05.999	1807		1.433,27	"	89137 (8689375)
U	P	2023	04061.03.00804	U.1.03.01.02.011	1807		823.057,4 5	"	89219 (8691636)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 1 giugno 2021